

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378 - 701 X

C 289

27° anno

29 ottobre 1984

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
84/C 289/01	n. 1601/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Proposte sui trasporti aerei . . . . .	1
84/C 289/02	n. 1605/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Aiuti statali ai trasporti aerei . . . . .	1
84/C 289/03	n. 1609/83 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Trasporto aereo . . . . .	2
84/C 289/04	n. 318/84 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: Adesione della Spagna e del Portogallo . . . . .	3
84/C 289/05	n. 386/84 dell'on. Willy Vernimmen alla Commissione Oggetto: Infrastrutture di trasporto . . . . .	4
84/C 289/06	n. 398/84 dell'on. Jacques Moreau alla Commissione Oggetto: Importazioni di nichel di origine sovietica . . . . .	5
84/C 289/07	n. 545/84 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Zona di occupazione per la provincia dell'Hainaut . . . . .	7
84/C 289/08	n. 547/84 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Fornitura all'Egitto di polli da arrostire . . . . .	7
84/C 289/09	n. 574/84 dell'on. Louis Eyraud e Nicole Pery alla Commissione Oggetto: Indennità speciale di montagna . . . . .	8
84/C 289/10	n. 648/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Quota lattiera del Regno Unito . . . . .	8
84/C 289/11	n. 699/84 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Lotto contro lo schiavismo . . . . .	9

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1601/83****dell'on. James Moorhouse (ED - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 gennaio 1984)**(84/C 289/01)***Oggetto:** Proposte sui trasporti aerei

1. A che punto si trovano le discussioni del Consiglio sulla proposta di direttiva concernente le tariffe aeree e sulla proposta di regolamento concernente l'applicazione delle norme di concorrenza al trasporto aereo?
2. Quali modifiche la Commissione conta di proporre a queste due proposte?
3. Qualche modifica della Commissione a queste proposte è uguale a quelle suggerite dal Parlamento europeo e, in caso affermativo, di quali si tratta?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione***(18 settembre 1984)*

1. I dibattiti in sede di Consiglio non sono progrediti dalla riunione del gruppo di lavoro del 9 novembre 1982 per quanto riguarda la proposta sulla concorrenza e dalla riunione del gruppo di lavoro dell'11 ottobre 1983 per quanto riguarda le tariffe aeree. La Commissione ha ora preparato un memorandum n. 2 sull'aviazione civile e lo ha trasmesso al Consiglio il 20 marzo 1984<sup>(1)</sup>. Esso dovrebbe rianimare il dibattito su queste questioni. Nella sessione del 10 maggio 1984 il Consiglio dei ministri dei trasporti, prendendo in considerazione il memorandum n. 2, ha disposto per la costituzione di un gruppo composto di funzionari di alto livello degli Stati membri e della Commissione con il compito di preparare una relazione in merito alla politica dei trasporti aerei della Comunità che verrà presentata al Consiglio prima della fine del 1984.

2. Conformemente agli orientamenti di politica generale contenuti nel memorandum n. 2, che si concentra sul trasporto aereo tra Stati membri, si propone di modificare il campo d'applicazione del regolamento relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza al trasporto aereo internazionale tra aeroporti della Comunità. Per quanto riguarda le tariffe aeree le modifiche introducono il principio di zone di flessibilità.

3. Il memorandum prevede inoltre l'adozione di un altro regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei. Qualora il regolamento venga approvato, esso abiliterà la Commissione ad adottare regolamenti che concedono esenzioni di gruppo ad alcuni accordi e pratiche concordate di norma vietati ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, sempreché essi abbiano i requisiti fissati, per l'esenzione, nell'articolo 85, paragrafo 3. Le modifiche previste per le tariffe aeree sono molto simili a quelle proposte dal Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(84) 72.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1605/83****dell'on. James Moorhouse (ED - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 gennaio 1984)**(84/C 289/02)***Oggetto:** Aiuti statali ai trasporti aerei

1. Quando prenderà posizione la Commissione sull'unica notifica in sospenso riguardante gli aiuti statali concessi dai Paesi Bassi alla KLM?
2. La Commissione può specificare il tipo di aiuti statali, le date di qualsiasi sua decisione in materia, la sua

posizione o qualsiasi suo intervento riguardo alle seguenti denunce relative ad aiuti statali al trasporto aereo:

- 1975 Danimarca a SAS,
- 1981 Belgio a Sabena e Sobelair,
- 1982 Grecia a Olympic Airways,
- 1983 Italia a Alitalia.

3. Ci sono state altre denunce o notifiche riguardanti la concessione di aiuti statali al trasporto aereo o a società aeroportuali nel 1983?

4. La Commissione può fornire informazioni dettagliate (comprehensive di nominativi, date, risultati e caratteristiche) su tutti gli aiuti statali concessi alle industrie aeronautiche?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione  
(18 settembre 1984)**

1. Come indicato nel suo secondo memorandum sull'aviazione civile, la Commissione intende riesaminare, in collaborazione con ciascuno Stato membro, il sistema di aiuti statali alle compagnie aeree. Nel contesto di tale riesame, ed in base agli orientamenti pubblicati nel memorandum medesimo la Commissione vaglierà le notifiche date dagli Stati membri in merito alle agevolazioni di cui si tratta. Quanto al progetto aiuto statale dei Paesi Bassi alla KLM, riguardante un'aviorimessa, il governo olandese, in un secondo tempo, ha informato la Commissione che il progetto non è stato attuato.

2. Dopo aver esaminato il reclamo riguardante gli aiuti statali concessi dalla Danimarca nel 1975, la Commissione ha accertato che alla SAS non è stata erogata alcuna sovvenzione incompatibile con il trattato CEE. La relativa decisione è stata comunicata alle parti interessate nel 1981. La Commissione intende esaminare ulteriormente, in conformità agli orientamenti comunicati nel secondo memorandum, i reclami ricevuti nel 1981 e nel 1982 in merito agli aiuti statali ai trasporti aerei, rispettivamente in Belgio ed in Grecia. Non sono stati ricevuti reclami per quanto attiene agli aiuti statali all'Alitalia.

3. No.

4. La Commissione pone in rilievo l'importanza che attribuisce agli aiuti nazionali e l'impegno profuso affinché questi possano agevolare sempre più la cooperazione fra gli Stati membri e lo sviluppo dell'industria aeronautica, quale attività a tecnologia avanzata e ad ampio impiego di manodopera qualificata a livello comunitario. Essa ricorda che attualmente conduce in tal campo iniziative volte ad estendere tale cooperazione.

La Commissione precisa che l'esame degli aiuti al quale procede non implica la trasmissione sistematica da parte degli Stati membri dei dati particolareggiati richiesti

dall'onorevole parlamentare riguardanti i nomi, le date ed i risultati di ogni pubblico intervento effettuato a favore dell'industria aeronautica in ciascuno Stato membro.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1609/83

dell'on. James Moorhouse (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1984)

(84/C 289/03)

*Oggetto:* Trasporto aereo

Nel 1979 la Commissione ha pubblicato un memorandum dal titolo «Contributi delle Comunità europee allo sviluppo dei servizi di trasporto aereo»<sup>(1)</sup>, in cui delineava un programma d'azione nel settore aereo. Dato che entro la fine del 1983 la Commissione dovrebbe pubblicare un nuovo memorandum sul trasporto aereo, può specificare quali interventi hanno avuto luogo in merito ai seguenti punti del memorandum del 1979:

1. Un esame, eventualmente in collaborazione con la CEAC, sulla possibilità di estendere il campo di applicazione dell'accordo multilaterale sui diritti commerciali dei servizi aerei non di linea in Europa (Parigi, 1964) in modo da garantire l'accettazione automatica di alcune categorie di servizi da parte del paese di destinazione, ad esempio voli charter - vacanze tutto compreso (paragrafo 64).
2. Una direttiva mirante a migliorare il sistema di informazione della Commissione sui rapporti finanziari fra gli Stati membri e le pubbliche imprese (compagnie aeree comprese) (paragrafo 77).
3. Un esame di quale azione sarebbe utile intraprendere per ridurre gradualmente le disparità esistenti tra le tariffe applicate per la stessa rotta intracomunitaria (paragrafo 79).
4. L'esame da parte della Commissione della raccomandazione della CEAC e di un progetto di sistema dell'AEA riguardante la protezione dei passeggeri contro le prenotazioni per un numero di posti superiore a quelli disponibili in vista della proposta di una direttiva in materia (paragrafo 81).
5. Misure o proposte della Commissione miranti a semplificare le procedure e i documenti utilizzati nel trasporto aereo internazionale di merci ed uno studio della Commissione per meglio definire i problemi riguardanti direttamente il trasporto aereo (paragrafo 82).
6. Un esame della possibilità e dell'opportunità di armonizzare le norme tecniche per gli aeromobili (paragrafo 83).
7. Uno studio comparativo sulle condizioni di lavoro nell'industria dei trasporti aerei nella Comunità (paragrafo 84).

8. Iniziative da prendere per realizzare il reciproco riconoscimento dei titoli. Presentazione dei risultati di uno studio in materia che è stato eseguito dall'Istituto del trasporto aereo (ITA) (paragrafo 85).
9. Uno studio per esaminare gli effetti di un sovraccarico del sistema di controllo del traffico aereo sotto il profilo della sicurezza e della concorrenza (paragrafo 87).
10. Uno studio per precisare le necessità operative di un futuro sistema integrato di controllo del traffico aereo. Lo studio fornirà la base per iniziative che la Commissione prenderà per intensificare la collaborazione in questo settore (paragrafo 88)?

(<sup>1</sup>) Doc. COM(79) 311 def.; Supplemento al Bollettino CEE n. 5/79.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis  
in nome della Commissione**

(18 settembre 1984)

Tutti i dieci punti sollevato sono stati trattati nel secondo memorandum della Commissione sui trasporti aerei sottoposto al Consiglio il 20 marzo 1984 (<sup>1</sup>) e sul quale sarà consultato il Parlamento europeo.

(<sup>1</sup>) Doc. COM(84) 72.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 318/84

dell'on. James Provan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 maggio 1984)

(84/C 289/04)

**Oggetto:** Adesione della Spagna e del Portogallo

Si invita la Commissione a rispondere alle seguenti domande:

1. Potrebbe fornire i dati concernenti:
  - i) la produzione e le aree ortofrutticole della Gran Bretagna, della Comunità nel suo insieme, della Spagna e del Portogallo, dal 1977 ad oggi, relativamente alle seguenti colture: mele, pere, prugne, fragole, cipolle, carote, pomodori, cetrioli, cavolfiori, rose recise, garofani recisi, prodotti ornamentali di vivaio;
  - ii) le importazioni ed esportazioni Spagna-CEE e Portogallo-CEE, dal 1977 in poi, ripartite secondo il volume ed il valore e concernenti i prodotti appena elencati;
  - iii) la superficie totale irrigata e, in particolare, i terreni irrigati attualmente destinati all'orticoltura, specificando i programmi di espansione?

2. Può la Commissione fornire ora una dettagliata analisi delle ripercussioni dell'adesione sulle industrie orticole degli Stati membri e illustrare delle misure per ciascun settore dell'orticoltura?
3. Qual è l'attuale posizione della Commissione quanto alla lunghezza e alla natura del periodo di transizione per i prodotti ortofrutticoli sia freschi che trasformati?
4. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui i controlli comunitari sugli investimenti destinati alle irrigazioni siano auspicabili per evitare una eccessiva offerta di mercato?
5. La Corte di giustizia europea ha recentemente biasimato il governo italiano per non aver applicato gli standard comuni di qualità per i prodotti freschi. Insisterà la Commissione affinché detti standard siano immediatamente applicati dal governo spagnolo con l'adesione? Inoltre, è certa la Commissione che la Spagna possiede la necessaria struttura di mercato per applicare efficacemente questi standard?
6. Può specificare la Commissione gli stanziamenti comunitari già resi disponibili per la Spagna ed il Portogallo in vista di progetti attinenti all'orticoltura? Potrebbe indicare la Commissione la natura dei futuri investimenti comunitari previsti per la creazione di strutture di mercato intese a facilitare il ritiro di ortofrutticoli freschi spagnoli proposto dalle autorità spagnole?
7. Può ora la Commissione fornire un aggiornamento delle sue precedenti informazioni sul costo dell'ampliamento nel settore agricolo e ortofrutticolo?

**Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione**

(20 settembre 1984)

1. Vista la quantità delle statistiche richieste, la Commissione comunicherà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento europeo i dati in oggetto.
2. La Commissione ha esposto reiteratamente (<sup>1</sup>) le conseguenze che, a suo avviso, potrebbero derivare dall'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità. Nella prospettiva di un nuovo ampliamento, essa ha proposto numerosi adeguamenti dell'ordinamento comunitario. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, il 18 ottobre 1983 il Consiglio ha adottato, in base a proposte della Commissione, una serie di disposizioni (regolamenti (CEE) n. 3284/83 e (CEE) n. 3285/83) (<sup>2</sup>) intese a compensare gli effetti dell'ampliamento e aventi, in particolare, i seguenti obiettivi:
  - consolidare le associazioni di produttori mediante la concessione di aiuti all'avviamento più cospicui;

- rendere più rigorose le condizioni che devono sussistere perché sia possibile riconoscere lo stato di «grave crisi» e applicare le misure previste per farvi fronte;
- estendere le disposizioni che disciplinano il settore agli agricoltori non aderenti ad organizzazioni di produttori.

Tali misure, riguardanti l'intero settore ortofrutticolo, dovrebbero consentire un migliore controllo della domanda e dell'offerta.

Esse integrano le decisioni adottate dal Consiglio il 18 maggio 1982 nel settore degli agrumi (regolamento (CEE) n. 1204/82)<sup>(3)</sup>, dirette a favorire la riconversione varietale e l'adeguamento strutturale di questo settore.

3. Nel settore degli ortofrutticoli freschi si sono constatate, sia in Spagna che in Portogallo, carenze in materia di normalizzazione della produzione, di associazioni di produttori e di rilevazione dei prezzi sui mercati rappresentativi, il che ha indotto la Commissione a raccomandare l'adozione di misure transitorie specifiche, di validità decennale.

- Per la Spagna, la Commissione ritiene che l'instaurazione dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati debba protrarsi per un periodo quadriennale detto «di verifica delle convergenze», al termine del quale si procederebbe, durante i sei anni rimanenti, all'applicazione delle regole generali di transizione.
- Per il Portogallo, la Commissione propone un sistema analogo, con la sola differenza che la fase iniziale di cinque anni può essere ridotta a tre anni.

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, nel quale la Commissione non ha riscontrato — né in Spagna né in Portogallo — ostacoli di rilievo all'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati, essa ha proposto di ricorrere ai classici meccanismi di transizione per un periodo di dieci anni.

4. Secondo la Commissione, le misure adottate dal Consiglio nell'ottobre 1983 (punto 2) dovrebbero bastare a tenere sotto controllo un'eventuale situazione di sovrapproduzione ortofrutticola, senza che si debba ricorrere a misure del tipo prospettato dall'onorevole parlamentare.

Del resto, la Commissione è fermamente decisa a seguire con la massima cura la messa in atto dell'organizzazione comune dei mercati in Spagna e Portogallo, nonché a sorvegliare attentamente l'evolversi della situazione, onde favorire, per quanto possibile, l'equilibrio tra la domanda e l'offerta.

5. La Commissione ha più volte sottolineato l'opportunità che il governo spagnolo adotti quanto prima le misure necessarie per estendere la normalizzazione ai prodotti in oggetto. Essa prevede, tuttavia, che tale processo durerà diversi anni.

È questo uno dei motivi per cui, come osservato al punto 3, essa ha raccomandato di articolare il periodo transitorio in due fasi.

La prima fase, caratterizzata in Spagna da un'applicazione parziale dell'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo, dovrebbe consentire alle autorità spagnole di creare le strutture necessarie al corretto funzionamento dell'organizzazione stessa, soprattutto per quanto attiene alle norme comuni di qualità, non appena sarà avviata la seconda fase.

6. La Comunità non ha partecipato ad alcun finanziamento nel settore ortofrutticolo in Spagna.

Circa la partecipazione comunitaria alla creazione delle strutture di mercato destinate a facilitare il ritiro degli ortofrutticoli freschi, la Commissione ha proposto quanto segue nel quadro delle misure transitorie:

- sin dall'inizio della prima fase (ossia dal momento dell'adesione), concessione di aiuti alla costituzione e al funzionamento delle associazioni di produttori che saranno responsabili della gestione dei ritiri, nonché versamento di un contributo finanziario, limitato alle spese d'intervento effettuate tramite associazioni di produttori;
- nella seconda fase, applicazione in Spagna, secondo modalità appropriate, di tutte le misure comunitarie relative al ritiro di ortofrutticoli.

Con riguardo al Portogallo, la Comunità ha partecipato, nel quadro dell'aiuto di preadesione, al finanziamento di un progetto nel settore ortofrutticolo, per un importo di 1,065 milioni di ECU.

7. La Commissione sta attualizzando le stime relative all'onere causato dall'ampliamento nei settori agricolo e orticolo, e le trasmetterà non appena possibile alle autorità competenti per i negoziati di adesione.

(1) Vedi in particolare la comunicazione della Commissione al Consiglio COM(81) 403 def. del 14 ottobre 1981 e la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1524/83 dell'on. Sutra.

(2) GU n. L 325 del 22. 11. 1983.

(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 386/84

dell'on. Willy Vernimmen (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 giugno 1984)

(84/C 289/05)

Oggetto: Infrastrutture di trasporto

Il Consiglio nella riunione del 22 marzo 1984 ha esaminato la comunicazione della Commissione concernente i

provvedimenti urgenti da adottarsi nel settore delle infrastrutture di trasporto con riferimento al trasporto transfrontaliero di merci nella Comunità.

Il Consiglio ha fatto sapere che, nel quadro del bilancio 1984, intende finanziare delle infrastrutture frontaliere ubicate in particolare nelle Alpi, destinare 25 milioni di ECU al finanziamento di strutture in Grecia in risposta al memorandum greco del 19 marzo 1982 e completare l'elenco di determinati altri progetti prioritari di interesse comunitario.

A tale proposito, va sottolineato che il Belgio subisce regolarmente inondazioni dovute all'insufficiente solidità delle dighe. Il Belgio potrebbe beneficiare di un finanziamento comunitario per lavori di rafforzamento degli argini delle vie d'acqua?

**Risposta data dal sig. Giolitti  
in nome della Commissione**

(25 settembre 1984)

Nella seduta del 10 maggio 1984 il Consiglio ha espresso il proprio accordo sul regolamento relativo alla concessione di un sostegno finanziario nel quadro di un programma pluriennale di infrastrutture di trasporto <sup>(1)</sup>. In applicazione di questo regolamento il Consiglio ha approvato, in particolare, i progetti da finanziare con fondi dei bilanci 1983 e 1984.

In proposito esiste anche una proposta della Commissione, di portata più generale <sup>(2)</sup>, che però non è stata ancora adottata dal Consiglio. Nel quadro di questa proposta, potrebbe essere concesso un sostegno comunitario solo per progetti d'infrastruttura volti a creare nuove vie o a rafforzare la capacità di quelle esistenti. La spesa per rafforzare gli argini delle vie d'acqua potrebbe pertanto essere presa in considerazione unicamente come parte integrante di progetti rispondenti a questo obiettivo.

Per quanto riguarda l'eventuale ricorso ai contributi del FESR, la Commissione ricorda che il regolamento del Fondo prevede la concessione di contributi, nei limiti del suo campo d'applicazione geografica, per la realizzazione di infrastrutture, sempreché i programmi di sviluppo regionale le giustifichino ed esse contribuiscano allo sviluppo della regione o della zona in cui dovrebbero venir attuate. Il finanziamento di progetti per il rafforzamento degli argini potrebbe quindi essere preso in considerazione solo se questi progetti soddisfacessero alle predette condizioni.

<sup>(1)</sup> GU n. C 36 del 10. 2. 1984, pag. 3 e GU n. C 99 dell'11. 4. 1984, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 207 del 2. 9. 1976, pag. 9.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 398/84  
dell'on. Jacques Moreau (S-F)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(4 giugno 1984)

(84/C 289/06)

*Oggetto:* Importazioni di nichel di origine sovietica

1. Nella sua risposta del 20 maggio 1983 all'interrogazione scritta n. 117/83 <sup>(1)</sup> che verteva sullo stesso argomento la Commissione comunica che è stata avviata una procedura antidumping su iniziativa dei produttori comunitari.

Nell'ambito di questa procedura la Commissione constata la fondatezza del ricorso (margine di dumping in media ponderata pari al 40 %) e rileva l'esistenza di gravi danni per l'industria comunitaria (riduzione del 59 % della produzione). Con il regolamento (CEE) n. 1613/83 <sup>(2)</sup> essa istituisce un dazio antidumping provvisorio del 7 % applicabile per un periodo di 4 mesi alle importazioni di nichel sovietico.

2. Il 19 luglio 1983 la Corte di giustizia delle Comunità europee, adita dalla Centrale commerciale sovietica Raznoimport, riconosce che il ricorso dei produttori comunitari era fondato e chiede alla Commissione di continuare le sue indagini e di sorvegliare giornalmente i prezzi praticati sul mercato.

3. Il 17 ottobre 1983 la Commissione col regolamento (CEE) n. 2907/83 <sup>(3)</sup> chiude la procedura. Essa conferma l'esistenza del dumping e la conformità delle cifre che figurano nel regolamento (CEE) n. 1613/83. Tuttavia dopo l'esame della situazione e tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi sovietici e di quelli di altri paesi fornitori essa ritiene ingiustificato il mantenimento di un dazio antidumping sulle importazioni provenienti dalla sola Unione Sovietica.

A quel punto uno Stato membro esprime la propria disapprovazione e le tre imprese interessate, in una lettera alla Commissione, si impegnano a dimostrare che non è provato che anche altri paesi abbiano praticato prezzi di dumping e precisano che ancora esiste la minaccia che pesava sul mercato. Esse concludono che è necessario continuare il periodo di osservazione e chiedono il mantenimento del dazio del 7 % e il prolungamento del ricorso per ancora due mesi. La Commissione non dà seguito a tale richiesta.

4. I quantitativi di nichel esportati dall'Unione Sovietica hanno continuato a crescere nel 1983 non solo in Europa ma anche negli USA e in Giappone. Di notevole rilevanza sono i dati del quarto trimestre per la Repubblica federale di Germania e la Francia (6 700 t contro 3 000 t nel primo trimestre).

5. Verso il 15 novembre 1983 gli Stati Uniti chiedono all'URSS di certificare che i prodotti esportati non

contengono nichel cubano — anch'esso colpito da embargo. L'URSS non può fornire la prova richiesta, e il nichel sovietico dal 15 dicembre 1973 è sottoposto a sua volta ad embargo.

Il Giappone è protetto da dazi doganali, quote d'importazione e gli abituali vincoli imposti ai circuiti di distribuzione quando questi ultimi perturbano l'interesse dell'industria nazionale.

La Commissione l'anno scorso da parte sua non ha preso misure di protezione analoghe. L'efficacia del ricorso antidumping è manifesta: durante tutto il periodo d'indagine e durante tutto quello d'applicazione del dazio provvisorio i prezzi si sono riequilibrati e i quantitativi importati sono diminuiti.

6. Una volta soppresso il dazio provvisorio la pressione esercitata dal nichel sovietico ha ripreso sotto un'altra forma: l'accumulazione degli stock di catodi di nichel russo presso l'LME. All'inizio del 1983 questi erano inferiori a 1 000 t, mentre ora sono pari a 20 000 t circa. Le consegne di nichel sovietico all'LME sono state pari a 2 664 in gennaio e a 3 702 nel febbraio 1984. Queste cifre devono essere raffrontate al consumo di catodi di nichel in Europa: 60 000 tonnellate all'anno.

Così, nonostante l'aumento della richiesta, il prezzo del nichel non torna a livelli ragionevoli. Sotto la pressione di uno stock anormale, la cui costituzione non risponde a nessuna regola di mercato, viene messa in pericolo tutta un'industria.

Lasciare che un paese a commercio di Stato applichi meccanismi di concezione essenzialmente liberale senza applicare al momento giusto le misure di protezione vuol dire rimettere in causa un'industria il cui interesse è di importanza vitale per l'approvvigionamento dell'Europa di acciai speciali.

Di fronte a tale situazione può la Commissione far sapere:

- a) se ha esaminato i motivi profondi che inducono l'URSS a praticare una siffatta politica di vendita e quelli per cui questo paese mostra tanto desiderio di premere su un mercato che in effetti rappresenta solo una modestissima proporzione delle sue esportazioni alla Comunità;
- b) vista la situazione, quali disposizioni conta di prendere per rimediare al più presto all'utilizzazione abusiva dell'LME per influire sui corsi?

Se essa fosse disposta a riaprire la procedura antidumping, accetterebbe la procedura d'urgenza nel caso in cui uno Stato membro ne chiedesse nuovamente l'applicazione?

Nel caso in cui essa non preveda di fatto, può dire per quale motivo se ne asterebbe per la seconda volta?

- c) Intende prendere disposizioni, sull'esempio degli Stati Uniti e del Giappone, in grado di mettere al riparo l'industria europea del nichel dal permanente rischio d'infiltrazione di nichel sovietico a basso prezzo all'interno della Comunità?

(1) GU n. C 189 del 14. 7. 1983, pag. 38.

(2) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 47.

(3) GU n. L 286 del 19. 10. 1983, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Haferkamp  
in nome della Commissione**

(24 agosto 1984)

La Commissione desidera anzitutto completare l'analisi effettuata dall'onorevole parlamentare con gli ultimi sviluppi del mercato del nichel. Nei primi mesi del 1984 è emersa un'inversione di tendenza che incide su due piani: le esportazioni sovietiche sono nettamente diminuite (da 1 300 t/mese nel 1983 a 555 t/mese), mentre le importazioni totali extracomunitarie si mantengono ad un livello medio di 6 000 t/mese.

L'apporto allo stock LME di catodi, la maggior parte del quale dovrebbe provenire dall'Unione Sovietica, è passato da 2 700 t/mese nel periodo dicembre 1983-febbraio 1984 a 400 t/mese nel periodo marzo-aprile 1984.

Apparentemente, il calo delle vendite sovietiche è dovuto ad un sostenuto livello di consumo nei paesi dell'Est e ad un aumento della domanda interna sovietica; comunque, nel primo trimestre 1984 l'offerta sovietica era pari al 50 % delle vendite effettuate nel 1983.

La Commissione può fornire all'onorevole parlamentare le seguenti informazioni:

- a) Prescindendo dall'attuale calo, probabilmente di origine congiunturale, la presenza quasi costante di nichel sovietico sul mercato europeo può essere imputabile al divario esistente tra la produzione sovietica, peraltro in costante aumento (da 130 000 a 190 000 t nel periodo 1976-1982), e il consumo interno, in leggero aumento (da 120 000 a 140 000 t nel periodo 1976-1982), da cui deriva una disponibilità di 40 000-50 000 t all'anno, di cui il 50-60 % viene esportato nei paesi occidentali. In media il 50 % di queste esportazioni (70 % nel 1982) è destinato al mercato comunitario e in particolare a quello tedesco.

Questa presenza si fa sentire tanto più in quanto nel periodo 1980-1983 la produzione è gradualmente diminuita nelle principali zone occidentali (60 % nella CEE, 40-50 % in Canada, 30 % in Giappone). Si tratta di stabilire se il calo produttivo è dovuto

unicamente alle esportazioni sovietiche oppure se esso ha soltanto favorito la penetrazione sovietica. È comunque incontestabile che il consumo di nichel, legato soprattutto alla produzione siderurgica, è calato nettamente determinando, a seguito dell'offerta eccedentaria, una forte diminuzione dei prezzi. Probabilmente le due cause sono concomitanti, anche se il netto divario tra il livello produttivo dell'Unione Sovietica e quello dei paesi occidentali può spiegare in gran parte la pressione sovietica.

- b) Nella comunicazione al Parlamento <sup>(1)</sup> sull'evoluzione della crisi nel settore dei metalli non ferrosi, la Commissione ha già avuto l'occasione di analizzare la funzione delle vendite in una borsa di prodotti quale la London Metal Exchange. Queste vendite sono realizzate fuori dogana e le procedure antidumping possono essere applicate soltanto ai prodotti importati materialmente nella Comunità.

Se venisse riaperta una procedura antidumping, qualsiasi Stato membro potrebbe evidentemente chiedere l'intervento immediato della Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 <sup>(2)</sup>; in tal caso detto intervento dipenderebbe dalle condizioni prevalenti nel momento in cui venisse formulata la richiesta e in base a quanto disposto dal suddetto articolo 11.

La Commissione desidera precisare all'onorevole parlamentare di non essersi astenuta dall'applicare la procedura antidumping nel 1983, ma di aver ritenuto giustificato chiudere la procedura stessa dopo aver esaminato l'andamento dei prezzi di tutte le importazioni extracomunitarie nei primi nove mesi del 1983.

- c) La Commissione può intervenire unicamente in conformità con gli strumenti giuridici a sua disposizione. La Commissione intende, come sempre, esaminare le azioni opportune quando sono riunite le condizioni necessarie.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(83) 575 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1979, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 545/84

dell'on. Anne-Marie Lizin (S-B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 agosto 1984)

(84/C 289/07)

**Oggetto:** Zona di occupazione per la provincia dell'Hainaut

La Commissione ha autorizzato solo una parte delle zone in cui promuovere l'occupazione proposte della Regione Vallona ed ha escluso la zona dell'Hainaut.

Può far sapere la Commissione:

- Quali sono i motivi di tale decisione?
- Quali sono i criteri che hanno consentito di scindere la decisione per la Vallonia?
- Quali sono le tappe di negoziazione che dovrebbero secondo la Commissione permettere di sbloccare questo fascicolo?

Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione

(24 settembre 1984)

La Commissione tiene a ricordare all'onorevole parlamentare che, conformemente alla sua decisione del 2 dicembre 1982, con la quale autorizza la creazione di tre zone d'intervento rispettivamente nelle Fiandre e in Vallonia, spetta al governo belga notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, ciascuna delle zone d'intervento che si propone d'istituire. La Commissione, da parte sua, può pronunciarsi soltanto sulle zone che le sono state effettivamente proposte, e ciò entro termini perentori, accertandosi del rispetto delle condizioni contenute nella decisione sopra menzionata.

Per questa ragione la Commissione si è pronunciata sulle due sole zone valloni ufficialmente notificate dal governo belga, poiché quest'ultima ha ritirato la parte di proposta riguardante la regione dell'Hainaut ed ha annunciato alla Commissione che invierà prossimamente una proposta relativa ad una terza zona situata nell'Hainaut.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 547/84

dell'on. Pol Marck (PPE - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 agosto 1984)

(84/C 289/08)

**Oggetto:** Fornitura all'Egitto di polli da arrostire

Nel quadro di una vendita all'Egitto di polli da arrostire è emerso un notevole divario tra le offerte, su cui è opportuno soffermarsi.

Le offerte ammontavano infatti rispettivamente a:

- 900 dollari/t per il Brasile,
- 1 000 dollari/t per la Francia,
- 1 450 dollari/t per il Belgio.

Le pratiche di dumping del Brasile sono sufficientemente note. Curiosa è invece l'offerta francese: la differenza rispetto al prezzo belga sembra dovuta in buona parte al trasporto gratuito offerto dal governo francese.

Può la Commissione confermare che le autorità francesi assicurano in una qualche forma il trasporto gratuito? Ritieni la Commissione che tale prassi sia in contrasto con le disposizioni del trattato?

Qual è l'atteggiamento della Commissione a questo riguardo?

Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione  
(25 settembre 1984)

La Commissione non è al corrente delle pratiche a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 574/84**  
dell'on. Louis Eyraud (S-F)  
e Nicole Pery (S-F)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(20 agosto 1984)  
(84/C 289/09)

*Oggetto:* Indennità speciale di montagna

Anno dopo anno il versamento dell'indennità speciale di montagna agli aventi diritto avviene sempre più tardi. Nel 1984 alcuni allevatori del Massiccio Centrale e dei Pirenei hanno ricevuto la loro indennità solo in luglio, il che ha provocato loro considerevoli difficoltà finanziarie.

1. Quali misure intende prendere la Commissione per migliorare nei prossimi anni questa situazione?
2. Intende la Commissione proporre un aumento dell'indennità nei prossimi anni?

Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione  
(20 settembre 1984)

1. La misura in oggetto consiste in un'azione indiretta per la quale la Comunità rimborsa agli Stati membri una parte delle spese sostenute, conformemente alle disposizioni comunitarie. Spetta pertanto alle autorità competenti degli Stati membri effettuare i pagamenti in tempo

utile. Benché le disposizioni comunitarie non stabiliscano alcun termine per tali pagamenti, la Commissione provvederà affinché l'azione sia realizzata in sintonia con gli obiettivi perseguiti.

2. Alla Commissione non compete aumentare l'indennità speciale di montagna, la quale è il risultato dell'applicazione flessibile, da parte della Francia, delle disposizioni della direttiva 75/268/CEE<sup>(1)</sup>. Quest'ultima, il cui articolo 7, paragrafo 1, del titolo II è stato modificato dalla direttiva 80/666/CEE del 24 giugno 1980<sup>(2)</sup>, prevede l'assegnazione di un'indennità compresa tra un minimo di 20,3 ECU e un massimo di 97 ECU/UBG, entro i limiti di 97 ECU/ha di superficie foraggera totale dell'azienda.

La maggioranza degli Stati membri è lungi dall'utilizzare appieno le possibilità offerte dalla direttiva 75/268/CEE in materia di concessione dell'indennità compensativa; di conseguenza, la Commissione non ravvisa alcuna utilità immediata nel proporre una revisione dei limiti sopra citati.

In virtù dell'applicazione flessibile della direttiva in Francia, l'indennità speciale di montagna raggiunge attualmente in questo paese il 90% del massimale previsto, ossia 87 ECU/UBG. Resta pertanto un margine di aumento di 10 ECU/UBG.

- (<sup>1</sup>) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1;  
GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 19 e  
GU n. L 189 dell'11. 7. 1975, pag. 39.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 648/84**  
dell'on. Andrew Pearce (ED-GB)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(27 agosto 1984)  
(84/C 289/10)

*Oggetto:* Quota lattiera del Regno Unito

Può far sapere la Commissione se la quota lattiera del Regno Unito verrà aumentata parallelamente alla riduzione delle importazioni di burro della Nuova Zelanda sul mercato del Regno Unito?

Risposta data dal sig. Dalsager  
in nome della Commissione  
(25 settembre 1984)

Il regime delle quote lattiere è stato deciso a causa dello squilibrio accusato dal mercato del latte della Comunità nel suo complesso. La riduzione di 4 000 t delle importazioni di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda rappresenta, in equivalente latte, meno dello 0,1% delle

quote lattiere. Visto il livello delle scorte di burro, che superano attualmente 1 milione di tonnellate, e tenuto conto delle difficoltà incontrate per smaltire i prodotti lattiero-caseari, non è ragionevole proporre un aumento delle quote di latte.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 699/84

dell'on. Ernest Glinne (S-B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(14 settembre 1984)

(84/C 289/11)

**Oggetto:** Lotto contro lo schiavismo

Con la crisi economica, il mondo occidentale torna a scoprire taluni aspetti della miseria, questo terribile flagello che tutto corrompe al suo passaggio a cominciare dal senso morale di quanti, non essendone direttamente colpiti, si schermiscono dal suo spettacolo ripugnante con indifferenza fatalista e colpevole silenzio.

Nel 1984 la schiavitù è ancora presente e si sviluppa nel mondo in proporzioni allarmanti.

Il gruppo di lavoro ONU sulla schiavitù, nella riunione del 30 luglio - 3 agosto, ha esaminato i rapporti elaborati dai governi e dalle istituzioni dei paesi che fanno capo alle Nazioni Unite, nonché dalle organizzazioni non governative (ONG).

Innumerevoli sono le situazioni scandalose, che più frequentemente ricorrono nei paesi più poveri dove alcune piantagioni rappresentano delle enclave isolate dalla società. Il libro di Maurice Lemoine «Sucre amer» ha denunciato, sin dal 1981, le persecuzioni ed il lavoro forzato cui sono soggetti i «tagliatori di canna» di Haiti emigrati, volenti o nolenti, a Santo Domingo. Ma, oltre ad essi, vi sono anche quelli che lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero del Brasile e del Messico, nelle piantagioni di tè dello Stato indiano dell'Assam o dello Sri Lanka ed in quelle di caucciù in Malaysia.

In taluni casi, i contratti a cottimo cui intere famiglie sono costrette prevedono retribuzioni così esigue che per sopravvivere esse devono far lavorare anche i loro bambini. Dappertutto, infatti, i bambini sono le principali vittime di tutte le forme di schiavismo.

Sono appunto i bambini a subire, senza limitazioni, tutti gli orrori dello sfruttamento sessuale che, in taluni paesi, costituisce un argomento pubblicitario per attirare i turisti (Tailandia, Perù ecc.).

In India quasi duemila fanciulli abbandonati - alcuni dei quali hanno appena sei anni - sono chiusi in prigioni per adulti dove subiscono torture e violenze carnali.

Tale flagello non colpisce tuttavia il solo terzo mondo: in Grecia, nonostante i controlli delle autorità, fanciulli dai dieci ai quattordici anni lavorano illegalmente nel settore tessile, nell'edilizia, nelle cave e nelle miniere. In Spagna, a quanto risulta, sono al lavoro non meno di duecentomila fanciulli.

Per debellare tali pratiche, si dirà, è necessario anzitutto sconfiggere la povertà. È vero, ma nel frattempo la pietà non è sufficiente. Vi sono alcuni strumenti di pressione.

Non potrebbero per esempio i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica:

1. affermare pubblicamente e solennemente il proprio sostegno alla lotta contro lo schiavismo;
2. esigere dai paesi con i quali la CEE ha legami commerciali privilegiati o che sono ad essa associati (nell'ambito della convenzione di Lomé) che ratifichino una dichiarazione ufficiale in cui si certifica che i rispettivi governi fanno tutto quanto in loro potere:
  - a) per delineare un quadro d'insieme completo di tali pratiche nei rispettivi paesi e informare in merito il gruppo di lavoro dell'ONU sulla schiavitù, l'Organizzazione internazionale del lavoro o quante altre società o istituzioni internazionali lottino contro questo flagello;
  - b) per lottare, in tutti i modi possibili, contro qualunque forma di coercizione schiavistica quale il lavoro infantile, la tratta di esseri umani, l'asservimento, il prossenetismo, il commercio di donne e fanciulli;
3. formare un gruppo di esperti che rappresenti la CEE nell'ambito dei lavori svolti dall'ONU in questo campo: a tali esperti spetterebbe altresì esaminare, con i governi dei paesi che hanno con la CEE relazioni privilegiate, quale aiuto la Comunità possa fornire a detti paesi nella lotta contro la schiavitù;
4. interrogare i governi della Grecia e della Spagna in ordine alle azioni intraprese nei rispettivi paesi per potenziare le misure necessarie e porre fine al lavoro minorile?

Risposta

(4 ottobre 1984)

I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica hanno ripetutamente condannato le violazioni dei diritti dell'uomo ovunque esse siano perpetrate. Essi considerano la schiavitù come una forma particolarmente nefanda di violazione dei diritti dell'uomo e hanno vivamente a cuore che siano intraprese tutte le azioni appropriate per sradicare questa malvagità.

L'articolo 4 della dichiarazione universale sui diritti dell'uomo stabilisce specificatamente che nessun individuo deve essere tenuto in stato di schiavitù o servitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi devono essere proibite in tutte le loro forme. La convenzione del 1926 sulla schiavitù, il protocollo del 1953 che modifica la suddetta convenzione e la convenzione addizionale del 1956 hanno per effetto la messa al bando della schiavitù e della tratta degli schiavi nonché delle istituzioni e delle pratiche assimilabili. Inoltre, un gruppo di lavoro sulla schiavitù si riunisce annualmente sin dal 1974 nell'ambito delle Nazioni Unite per riesaminare questo problema nel suo contesto globale. I ministri degli affari esteri dei Dieci notano preoccupati che molti fra quelli che si sono presentati davanti al gruppo di lavoro nella sua ultima riunione, svoltasi nell'agosto 1984, hanno posto l'accento

sul persistere se non addirittura sul riemergere di pratiche che si apparentano alla schiavitù.

I Dieci notano che nell'ambito delle Nazioni Unite sono già disponibili meccanismi appropriati, che i governi hanno assunto impegni per eliminare sul loro territorio le tracce della schiavitù e delle pratiche che vi si apparentano e che azioni sono state intraprese a questo fine. I Dieci non intendono pertanto al momento attuale istituire un gruppo di lavoro nell'ambito della cooperazione politica europea per studiare tale argomento. Essi sono impegnati all'eliminazione della schiavitù e delle pratiche che vi si apparentano in tutto il mondo e continueranno la loro cooperazione in materia nel quadro delle loro discussioni sui diritti dell'uomo.